

**Centro Congressi Frentani  
Workshop  
“Il fotovoltaico in Italia nel triennio 2011-2013”**

**Relatore**  
**Ing. Mario Stizza – *President***  
**Azienda: Intellienergia**

**intellienergia** S.r.l.  
renewableenergyengineering



[www.intellienergia.com](http://www.intellienergia.com)

**IL PERMITTING DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
IL NUOVO SCENARIO AUTORIZZATIVO**

## IL QUADRO NORMATIVO

L'attuale quadro di riferimento è il prodotto della giustapposizione e/sovrapposizione di norme, non sempre coerenti, che si sono succedute nel tempo, di origine eterogenea ed afferenti ambiti legislativi diversi.

Oltre alle specifiche disposizioni normative nazionali e regionali previste per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, in funzione della dimensione e dell'ubicazione degli impianti, sono, inoltre, da considerare le norme in materia di Valutazione di impatto ambientale vigenti a livello nazionale (d.lgs. 152/2006 s.m.i.) e regionale, nonché le norme in materia di tutela del paesaggio (d.lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed in materia di linee elettriche.

## IL QUADRO NORMATIVO

- ❑ Le procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili costituiscono **"NORME SPECIALI"** (comma 1 e 2 dell'articolo 3 *dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2009/28/CE*).
- ❑ Nel tempo si sono succedute diverse disposizioni che hanno regolato i procedimenti autorizzativi per la realizzazione e costruzione degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili:
  - ❖ comma 1 dell'articolo 26 della legge 10/1991 (gli interventi di utilizzo delle fonti di energia in edifici ed impianti industriali sono assimilati a manutenzione straordinaria);
  - ❖ comma 1 dell'articolo 123 del DPR 380/2001 (gli interventi di utilizzo delle fonti di energia in edifici ed impianti industriali sono assimilati a manutenzione straordinaria);
  - ❖ articolo 12 del D.Lgs 387/2003 (autorizzazione unica mediante procedimento unico);

## IL QUADRO NORMATIVO

- ❖ schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77CE e 2003/30/CE.

## IL QUADRO NORMATIVO

- ❖ comma 3, articolo 11, del D.Lgs 115/2008 (impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi sono assimilati a manutenzione ordinaria);
- ❖ lettera d), comma 1, dell'articolo 6 del DPR 380/2001 come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 73 del 2010 (installazione di pannelli solari fotovoltaici a servizio di edifici: attività edilizia libera);
- ❖ articolo 21 del DM 6 agosto 2010 (comma 1: impianti fotovoltaici soggetti a DIA e comma 2 abrogazione comma 7 dell'articolo 5 del DM 19 febbraio 2007);
- ❖ DM 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

## **IL QUADRO NORMATIVO ALTRE NORMATIVE DI INTERESSE DEL SETTORE**

- ❖ Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (Articolo 3 – Sostituzione dell'articolo 117 della Costituzione);
- ❖ Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" ;
- ❖ Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2008) (Revisione del meccanismo dei certificati verdi);
- ❖ Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (articolo 27).

## IL QUADRO NORMATIVO

### LEGGE COSTITUZIONALE 10 OTTOBRE 2001, N.3 MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

#### Articolo 3

Sostituzione dell'articolo 117 della costituzione

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni quelle relative a:

a) governo del territorio;

b) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione

## **IL QUADRO NORMATIVO**

### **LEGGE COSTITUZIONALE 10 OTTOBRE 2001, N.3**

### **MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA**

### **COSTITUZIONE**

#### **Articolo 3**

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.



## **IL QUADRO NORMATIVO**

### **LEGGE COSTITUZIONALE 10 OTTOBRE 2001, N.3**

### **MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA**

### **COSTITUZIONE**

#### **Articolo 3**

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

## **IL QUADRO NORMATIVO** **ARTICOLO 12 DEL D.LGS 387/2003** **RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE** **PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

### **Opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti**

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
2. Omissis  
**Autorizzazione unica (contenuti minimi dell'istanza ed contenuti essenziali: rispettivamente paragrafi 13 e 15 delle Linee guida)**
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

## **IL QUADRO NORMATIVO**

### **ARTICOLO 12 DEL D.LGS 387/2003**

### **RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

#### **Svolgimento del procedimento unico (Avvio e svolgimento: paragrafo 14 delle Linee guida)**

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Effetti del rilascio dell'autorizzazione ed obblighi conseguenti**

Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

## IL QUADRO NORMATIVO ARTICOLO 12 DEL D.LGS 387/2003

### RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE

#### **Termine massimo conclusione procedimento**

Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni (Sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 dello "Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2009/28/CE": i 180 comprendono anche la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (durata da 90 a 120 giorni ai sensi delle modifiche apportate all'articolo 20 del D.Lgs 152/2006 dal d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128) o sono di 90 giorni al netto della VIA durata 330 giorni (durata da 150 a 330 giorni ai sensi delle modifiche apportate agli articoli 21 e seguenti del D.Lgs 152/2006 dal d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128).

#### **Obbligo della disponibilità del suolo per impianti fotovoltaici ed a biomasse ed opere connesse (di pubblica utilità)**

4-bis Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

## **IL QUADRO NORMATIVO**

### **ARTICOLO 12 DEL D.LGS 387/2003**

## **RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

### **Esclusioni dal procedimento unico**

All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.

### **Impianti autorizzati mediante DIA**

Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto (20kWp per impianti fotovoltaici), con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

## IL QUADRO NORMATIVO ARTICOLO 12 DEL D.LGS 387/2003

### RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE

#### Individuazione di maggiori soglie

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

#### **Legge comunitaria 2009: DIA fino ad 1MWp**

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) la soglia è degli impianti da assoggettare a DIA è stata elevata fino ad 1MW.

Tuttavia nel comma 8, articolo 6, dello "Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2009/28/CE", tale aumento è eventuale ("Le regioni e province autonome possono estendere..", ed è obbligatorio il ricorso all'autorizzazione unica ove gli impianti siano soggetti ad autorizzazioni ambientali o paesaggistiche).

## IL QUADRO NORMATIVO ARTICOLO 12 DEL D.LGS 387/2003

### RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE

#### Esclusione di misure di compensazione

6 L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province (vedasi Allegato 2 delle Linee guida).

**T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 Gennaio 2009, n. 118**  
**Misure compensative non meramente patrimoniali - Requisito della concretezza –Competenza di Stato o Regione.**

La norma recata dall'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003, secondo cui *"l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province"*, va letta (Cons. Stato, sez. III, parere 14 ottobre 2008, n. 2849) in via sistematica insieme all'art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004, a tenore del quale lo Stato e le Regioni garantiscono *"l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione"*

## **IL QUADRO NORMATIVO ARTICOLO 12 DEL D.LGS 387/2003**

### **RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

*delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.*

Possono pertanto essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale, ma non meramente patrimoniali, e sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti indicati nel citato art. 1, comma 4, lett. f) (Corte cost. n. 383/2005) e che siano concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto (nella specie: parco fotovoltaico) e del suo specifico impatto ambientale e territoriale.

Comunque tali misure compensative sono di competenza dello Stato o della Regione, e non possono unilateralmente essere stabilite da un singolo Comune.



## **IL QUADRO NORMATIVO ARTICOLO 12 DEL D.LGS 387/2003**

### **RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

#### **Linee guida**

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3.

Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.

In attuazione di tali linee guida, le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.

In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.

## LE LINEE GUIDA EX ARTICOLO 12 PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

### Principi generali inerenti l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

- ❖ L'attività di produzione di energia elettrica è **attività libera**;
- ❖ Le sole Regioni e Province autonome possono porre **limitazioni e divieti in atti di tipo pianificatorio o pianificatorio** e ciò esclusivamente nell'ambito di aree individuate come non idonee;
- ❖ La produzione di energia elettrica è **attività economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a regime di privativa**.  
*Sono vietate procedure pubblicistiche di natura concessoria;*
- ❖ **Fra le opere connesse**, sono compresi anche **i servizi ausiliari** di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente;
- ❖ **Esenzione dal contributo di costruzione** per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera e) del DPR 380/200;

## LE LINEE GUIDA EX ARTICOLO 12 PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

### Principi generali inerenti l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

- ❖ Le Regioni possono prevedere **oneri istruttori a carico del proponente** finalizzati a coprire le spese istruttorie dell'autorizzazione unica.

Gli oneri sono determinati sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione della fonte utilizzata e rapportati al valore degli interventi **in misura comunque non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento.**

## LE LINEE GUIDA EX ARTICOLO 12 PARTE II DISPOSIZIONI GENERALI

### REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI

#### 10. INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE UNICA

**10.1. Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 11 e 12\*, la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata.**

- \* **11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (Dia) e interventi di attività edilizia libera: principi generali;**
- \* **12. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto12.**

## **LE LINEE GUIDA EX ARTICOLO 12 PARTE II DISPOSIZIONI GENERALI**

### **REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI**

***Nella Parte III, "PROCEDIMENTO UNICO", sono esplicitati:***

***13. I CONTENUTI MINIMI DELL'ISTANZA PER  
L'AUTORIZZAZIONE UNICA;***

***14. L'AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO;***

***15. I CONTENUTI ESSENZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA.***

## LE LINEE GUIDA EX ARTICOLO 12 PARTE II DISPOSIZIONI GENERALI REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI

La Parte II delle Linee guida concerne il regime giuridico delle autorizzazioni, definendo principi generali e regime urbanistico/edilizio delle diverse tipologie e taglie di progetto.

Con riferimento a progetti sia fotovoltaici, le Linee guida definiscono essenzialmente **tre possibili iter di autorizzazione/realizzazione**:

- ❖ **Autorizzazione unica** ex articolo 12 d.lgs. 387/2003 con le modifiche recate nell'articolo 5 dallo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/28/CE;
- ❖ **Denuncia di inizio attività** – DIA ex articolo 19 l. 241/1990 (sostituita dalla **SCIA**, dalla legge 122 del 30 luglio 2010 di conversione del dl 78/2010 sulla manovra economica).  
La DIA o SCIA verranno sostituite dalla **PAS** (Procedura abilitativa semplificata) ex articolo 6 dello schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/28/CE;
- ❖ **Attività edilizia libera** ex articolo 6 DPR 380/2001 da ultimo riformato dalla legge 73/2010 di conversione del DL 40/2010.

## LE LINEE GUIDA EX ARTICOLO 12 PARTE II PARAGRAFO 11

### INTERVENTI SOGGETTI A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA) E INTERVENTI DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA: PRINCIPI GENERALI

- 11.1** L'autorità competente ***non può richiedere*** l'attivazione del procedimento unico.  
Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla Dia, per tale procedimento unico;
- 11.2** Nel caso di interventi soggetti a Dia, in relazione ai quali sia necessario acquisire autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegare alla Dia, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza;
- 11.3** Sono ***realizzabili mediante Dia gli impianti***, nonché ***le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica***.  
In tal caso, le autorizzazioni, i nulla osta o atti d'assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa sono allegati alla Dia (ad es. la verifica gestore rete/preventivo per la connessione).  
***Per gli impianti soggetti a comunicazione***, le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica ***sono autorizzate separatamente***.

## LE LINEE GUIDA EX ARTICOLO 12 PARTE II PARAGRAFO 11

### INTERVENTI SOGGETTI A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA) E INTERVENTI DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA: PRINCIPI GENERALI

**11.4** *Il ricorso alla Dia e alla comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse.*

***In tal caso, si applica l'autorizzazione unica.***

**11.5** Sono ***soggette a Dia le opere di rifacimento*** realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell' area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse;

**11.7** La locuzione "**utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in edifici ed impianti industriali**" di cui all'articolo 123, comma 1, del DPR 380/2001, è riferita a quegli interventi in edifici ed impianti industriali esistenti in cui gli impianti *hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;*



## LE LINEE GUIDA EX ARTICOLO 12 PARTE II PARAGRAFO 11

### INTERVENTI SOGGETTI A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA) E INTERVENTI DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA: PRINCIPI GENERALI

- 11.8** La locuzione "**installazione di pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici**", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001, è riferita a quegli interventi in cui gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
- 11.9** Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 6, comma 2 lettere a) e d), del DPR 380/2001, alla comunicazione ivi prevista si allegano:
- a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;

## LE LINEE GUIDA EX ARTICOLO 12 PARTE II PARAGRAFO 11

### INTERVENTI SOGGETTI A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA) E INTERVENTI DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA: PRINCIPI GENERALI

b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Per "titolo abilitativo" si intende il permesso di costruire di cui all'articolo 10 e seguenti del DPR 380/2001.

**LE LINEE GUIDA EX ARTICOLO 12  
PARTE II  
PARAGRAFO 12  
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (paragrafo 12, lettere a e b)**

**INTERVENTI SOGGETTI AD ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA  
PREVIA COMUNICAZIONE**

Sono attività ad edilizia libera da realizzare previa comunicazione – anche per via telematica – all’amministrazione comunale:

- a) Impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115):
  - i) impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
  - ii) la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;

**LE LINEE GUIDA EX ARTICOLO 12  
PARTE II  
PARAGRAFO 12  
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (paragrafo 12.1, lettere a e b)**

**INTERVENTI SOGGETTI AD ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA  
PREVIA COMUNICAZIONE**

- iii) gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ne casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs 115/2008 , cioè realizzati su beni tutelati articolo 136 lettere b e c), comma 1 del Codice Urbani, quali ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza, nonché complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

**LE LINEE GUIDA EX ARTICOLO 12  
PARTE II  
PARAGRAFO 12  
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (paragrafo 12.1, lettere a e b)**

**INTERVENTI SOGGETTI AD ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA  
PREVIA COMUNICAZIONE**

b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001):

i) realizzati su edifici esistenti o sulle *loro pertinenze*;

ii) aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (potenza nominale fino a 200 kW);

iii) realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

**LE LINEE GUIDA EX ARTICOLO 12  
PARTE II  
PARAGRAFO 12  
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (paragrafo 12.2, lettere a e b)**

**INTERVENTI SOGGETTI A DIA**

Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

- a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DM 6 agosto 2010):
  - i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
  - ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
  
- b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla *Tabella A* allegata al D.Lgs 387/2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge 244/2007.

**LE LINEE GUIDA EX ARTICOLO 12  
PARTE II  
PARAGRAFO 12  
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (paragrafo 12.2, lettere a e b)**

**INTERVENTI SOGGETTI A DIA**

Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

- a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DM 6 agosto 2010):
  - i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
  - ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
  
- b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al D.Lgs 387/2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge 244/2007.

# TABELLA SINTESI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE

## TABELLA 1 LINEE GUIDA (PUNTO 12.1)

### COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Fonte	Rif.	Condizioni da rispettare			Regime urbanistico/ edilizio
		Modalità operative /di installazione	Ulteriori condizioni	Potenza	
Fotovoltaica	12.1	i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato	gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008	-	Comunicazione
	12.1	i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;	realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;	0-200 kW	Comunicazione



**TABELLA SINTESI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE**  
**TABELLA 1 LINEE GUIDA(punto 12.2)**  
**DIA (SCIA O PAS)**

		12.2	i. i moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; ij. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati	nessuna	-	Dia
		12.2	nessuna	nessuna	0-20 kW	Dia

## ESTENZIONE DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA A TUTTI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI

***Ai sensi del comma 10 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE***, le Regioni e le Province autonome nell'ambito della loro potestà legislativa, possono estendere il regime della comunicazione agli impianti fotovoltaici e solari termici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici.

## **PROCEDIMENTO UNICO**

### **13. CONTENUTI MINIMI DELL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA**

**13.1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica deve essere corredata da:**

#### ***Progetto definitivo e relazione tecnica***

- a) **progetto definitivo** dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi;
- b) **relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo**, che indica, in particolare:
  - i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale;
  - ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa;

## **PROCEDIMENTO UNICO**

### **13. CONTENUTI MINIMI DELL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA**

#### **13.1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica deve essere corredata da:**

Segue

- iii. la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi;
- iv. una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi;
- v. un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW;

## **PROCEDIMENTO UNICO**

### **13. CONTENUTI MINIMI DELL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA**

#### ***Documentazione sulla disponibilità area***

- c) nel caso di impianti fotovoltaici, è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

## **PROCEDIMENTO UNICO**

### **13. CONTENUTI MINIMI DELL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA**

#### ***Preventivo connessione***

f) *preventivo per la connessione* redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione *cui sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell' autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente.*

Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;

## **PROCEDIMENTO UNICO**

### **13. CONTENUTI MINIMI DELL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA**

#### ***Certificato di assetto del territorio e relazione paesaggistica***

- g) *certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento, nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al Dpcm 12 dicembre 2005;*

## **PROCEDIMENTO UNICO**

### **13. CONTENUTI MINIMI DELL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA**

**13.1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica deve essere corredata da:**

#### ***Documentazione verifica assoggettabilità a VIA ovvero per la VIA***

h) ove prescritta, documentazione prevista dal Dlgs 4/2008 per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a);

#### ***Ricevuta pagamento oneri istruttori***

i) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;



## **PROCEDIMENTO UNICO**

### **13. CONTENUTI MINIMI DELL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA**

#### ***Impegno a costituire cauzione per dismissione impianto***

- j) impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale;

## ***PROCEDIMENTO UNICO***

### **13. CONTENUTI MINIMI DELL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA**

#### ***Ulteriore documentazione eventualmente richiesta***

**13.2.** L'istanza è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato 1;

#### ***Comunicazione preventiva alle Sovrintendenze***

**13.3.** Nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del Dlgs 42/2004, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, *in itinere* alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

## ***PROCEDIMENTO UNICO***

### **13. CONTENUTI MINIMI DELL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA**

#### ***Ulteriore documentazione eventualmente richiesta***

#### ***Comunicazione preventiva alle Sovrintendenze***

segue

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dal punto 14.6, di convocare alla conferenza di servizi le soprintendenze nel caso previsto dal punto 14.9, lettera d);

## ***PROCEDIMENTO UNICO***

### **13. CONTENUTI MINIMI DELL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA**

***Divieto di subordinare al ricevibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento di atti di assenso dei comuni interessati***

**13.4.** Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di prevee convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento da parte dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto

## ***PROCEDIMENTO UNICO***

### **14. AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

#### ***Procedimento unico solo tramite conferenza dei servizi***

**14.1.** Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi, nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili.

Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 14-bis della legge 241/1990 in materia di conferenza di servizi preliminare;

#### ***Documentazione di cui al punto 13.1: ha contenuto minimo***

**14.2.** La documentazione elencata al punto 13.1, ferma restando la documentazione imposta dalle normative di settore e indicata dalla regione o dalle Province delegate ai sensi del punto 6.1, è considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità;

## ***PROCEDIMENTO UNICO***

### **14. AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

#### ***Ordine cronologico per lo svolgimento del procedimento unico***

- 14.3.** Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento;

## **PROCEDIMENTO UNICO**

### **14. AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

***Verifica completezza documentazione e comunicazione avvio procedimento: entro 15 presentazione dall'istanza***

**14.4.** Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta.

***Carenza di documentazione: procedimento avviato solo dopo ricevimento documentazione integrativa***

In tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento dell'istanza completa.

Trascorso detto termine senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato;

## **PROCEDIMENTO UNICO**

### **14. AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

***Eventuali limitazioni quantitative piani energetici regionali: non ostativi alla conclusione dei procedimento unico***

**14.5.** Il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmati contenute nel Piano energetico regionale o delle quote minime di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 non preclude l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento ai sensi del paragrafo 1 (***burden sharing***);

***Convocazione conferenza entro 30 giorni ricevimento istanza***

**14.6.** Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione convoca la conferenza dei servizi che si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;



## **PROCEDIMENTO UNICO**

### **14. AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

#### ***Soglia per la verifica di assoggettabilità alla VIA***

14.7 La verifica di assoggettabilità alla Via si applica solo impianti di potenza superiore ad 1MWp (articolo 27, comma 43, della legge 99/2009);

#### ***E' fatta salva di richiedere la VIA direttamente dal proponente***

**14.8.** Per gli impianti di cui al punto 14.7, è fatta salva la possibilità per il proponente di presentare istanza di valutazione di impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità.

## ***PROCEDIMENTO UNICO***

### **14. AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

#### ***Partecipazione Soprintendenze al procedimento unico***

**14.9.** In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa:

#### ***Impianti soggetti a tutela paesaggistica***

- a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

## **PROCEDIMENTO UNICO**

### **14. AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

#### ***Partecipazione Sovrindendenze al procedimento unico***

##### ***b) (Impianti eolici)***

#### ***Impianti localizzati in aree contermini assoggettate a tutela paesaggistica***

c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

In queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto.

Si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto;

## ***PROCEDIMENTO UNICO***

### **14. AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

#### ***Partecipazione Sovrindendenze al procedimento unico***

#### ***Impianto ricade in aree interessate a procedimenti in corso di tutela o in corso di accertamento della presenza di beni archeologici***

- d) nei casi in cui, a seguito della comunicazione di cui al punto 13.3, la Soprintendenza verifichi che l'impianto ricade in aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

## **PROCEDIMENTO UNICO**

### **14. AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

#### ***Partecipazione del gestore della senza diritto di voto alla conferenza dei servizi***

**14.10.** Il gestore della rete cui si prevede di connettere l'impianto partecipa alla conferenza di servizi **senza diritto di voto**.

Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia effetto diretto indiretto sulla loro attività.

A tali fini è inviata con congruo anticipo la comunicazione della convocazione della conferenza di servizi di cui al punto 14.6.;

## ***PROCEDIMENTO UNICO***

### **14. AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

#### ***Richiesta documentazione integrativa in un'unica soluzione***

**14.11.** Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 241/1990, l'ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall'amministrazione procedente in un'unica soluzione ed entro 90 giorni dall'avvio del procedimento.

Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili.

## ***PROCEDIMENTO UNICO***

### **14. AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

#### ***Richiesta documentazione integrativa in un'unica soluzione***

Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, i termini per la richiesta di integrazioni e di produzione della relativa documentazione sono quelli individuati dall'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 ovvero quelli individuati dalle norme regionali di attuazione.

Resta ferma l'applicabilità dell' articolo 10-bis della legge 241/1990  
**(comunicazione motivi ostativi accoglimento domanda);**

## ***PROCEDIMENTO UNICO***

### **14. AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

#### ***Possibilità modifiche soluzione di connessione nel corso del procedimento autorizzativo***

**14.12.** Nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente può presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione, con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni già effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle predette modifiche.



## ***PROCEDIMENTO UNICO***

### **14. AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

#### ***Procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale: endoprocedimenti del procedimento unico***

**14.13.** Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, comprensive, ove previsto, della valutazione di incidenza, nonché di tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, **sono contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiscono nella conferenza dei servizi.**

## **PROCEDIMENTO UNICO**

### **14. AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

#### ***Lavori conferenza dei servizi nel frattempo sospesa fino ai termini per la conclusione delle procedure in oggetto***

Ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della legge 241/1990, i lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure.

#### ***Inutile decorso dei termini: il responsabile del procedimento convoca la conferenza dei servizi***

Decorso il termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle norme regionali di attuazione, senza che sia intervenuto un provvedimento esplicito sulla verifica di assoggettabilità, il responsabile del procedimento convoca l'autorità competente affinché si esprima nella conferenza dei servizi.

## ***PROCEDIMENTO UNICO***

### **14. AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

#### ***Potere sostitutivo in caso di inerzia prolungata***

L'inutile decorso del termine di cui all'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo 152/2006, ovvero dei diversi termini previsti dalle norme regionali di attuazione, per la decisione in materia di valutazione di impatto ambientale implica l'esercizio del potere sostitutivo di cui al medesimo articolo 26, comma 2

## **PROCEDIMENTO UNICO**

### **14. AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

***Pena la conclusione negativa, prima della conclusione della conferenza, il proponente fornisce la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo di ubicazione***

**14.14.** Entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza dei servizi, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico o a biomassa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 387/2003.

***Misure di compensazione eventuali e determinate solo in sede di conferenza dei servizi***

**14.15.** Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'allegato 2 delle presenti linee guida;

## **PROCEDIMENTO UNICO**

### **14. AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

***Termini conclusione procedimenti: tassativi in 180 giorni in caso di verifica di assoggettabilità alla VIA (ovvero 90 giorni successivi dalla conclusione della VIA: comma 2 articolo 5 dello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2009/28/CE)***

**14.16.** Il termine per la conclusione del procedimento unico, da computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni di cui ai punti 14.11 (integrazione documentazione), 14.13 (tempi per lo svolgimento procedure assoggettabilità o VIA) e 14.17 (tempi necessari per l'esercizio potere sostitutivo), non può comunque essere superiore a 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

Ai sensi dell' articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo I, comma 1-ter, della medesima legge, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

## ***PROCEDIMENTO UNICO***

### **14. AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

#### **Poteri sostitutivi e ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione**

##### **14.17. Restano ferme le disposizioni regionali e statali concernenti l'esercizio dei poteri sostitutivi.**

Nel caso in cui l'esercizio del potere sostitutivo abbia ad oggetto singoli atti che confluiscono nel procedimento unico, il termine per la conclusione di tale procedimento tiene conto dei tempi previsti dalle pertinenti norme di settore per l'adozione dell'atto in via sostitutiva.

Restano altresì ferme le disposizioni dell'articolo 2, comma 8, della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, relativo **al ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione.**

.

## **PROCEDIMENTO UNICO**

### **15. CONTENUTI ESSENZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA**

***L'autorizzazione unica: sostituisce ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato***

**15.1.** L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte;

***L'autorizzazione unica: titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere***

**15.2.** L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere;

## ***PROCEDIMENTO UNICO***

### **15. CONTENUTI ESSENZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA**

***L'autorizzazione unica, ove occorra, costituisce variante allo strumento urbanistico***

**15.3.** Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per se variante allo strumento urbanistico.

Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico.



## **PROCEDIMENTO UNICO**

### **15. CONTENUTI ESSENZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA**

#### ***Ubicazione zone agricole: compatibile***

Nell'ubicazione degli impianti in tali zone si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. Restano ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti.

## **PROCEDIMENTO UNICO**

### **15. CONTENUTI ESSENZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA**

***L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni per la costruzione, l'esercizio ed il ripristino dello stato dei luoghi a fine vita dell'impianto***

**15.4.** L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.

## ***PROCEDIMENTO UNICO***

### **15. CONTENUTI ESSENZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA**

#### ***L'autorizzazione termine inizio e conclusione lavori***

**15.5.** L'autorizzazione unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia.

I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità.

Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

## ***PROCEDIMENTO UNICO***

### ***TERMINE INIZIO LAVORI RELATIVI AGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI***

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 159 legge n. 244/2007 con l'art. 15 del decreto legislativo n. 79/1999, i lavori relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili devono ritenersi iniziati a fronte delle seguenti attività:

- ❖ acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto;
- ❖ nonché accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente;
- ❖ ovvero indizione di gare di appalto o stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto;
- ❖ ovvero stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.

## NUOVO DLGS RINNOVABILI ALCUNE PRECISAZIONI

### ***ITER NUOVO DECRETO LEGISLATIVO***

- ❖ Provvedimento delegato dal Parlamento al Governo attraverso la Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009).
- ❖ L'istituto della legge delega e del decreto legislativo è regolato dalla Costituzione all'articolo 76;
- ❖ La delega è affidata al governo nella sua collegialità (cioè al Consiglio dei ministri e non ad un singolo ministro);
- ❖ La scadenza della delega era il 5 dicembre 2010, data prevista dall'Europa come termine ultimo per il recepimento della direttiva su quel tema.

Dunque l'approvazione dal Consiglio dei Ministri del 30 novembre è ***certamente da intendersi come definitiva***, fatte salve le norme procedurali che possono essere espletate anche fuori dai termini (parere non vincolante delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni).

## **NUOVO DLGS RINNOVABILI, ALCUNE PRECISAZIONI**

### ***ITER NUOVO DECRETO LEGISLATIVO***

- ❖ Se l'approvazione non fosse intervenuta il 5 dicembre (o meglio il 6 dicembre, trattandosi di una domenica), la delega sarebbe scaduta e l'intera materia sarebbe tornata nelle mani del Parlamento;
- ❖ ***Si deve considerare che il testo uscito dal Consiglio dei Ministri sia quello definitivo, salvo correzioni formali che possono intervenire prima della pubblicazione in GU.***
- ❖ L'entrata in vigore del provvedimento sarà quello della data di pubblicazione sulla GU.  
  
Sarà a partire da quel giorno che andranno calcolati i tempi di applicazione del provvedimento.

## NUOVO DLGS RINNOVABILI, ALCUNE PRECISAZIONI

### *COSA ENTRA IN VIGORE IMMEDIATAMENTE*

Alcune disposizioni contenute nel D.Lgs diventeranno immediatamente operative al momento della pubblicazione e precisamente:

- ❖ **Procedura di autorizzazione unica** ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs n. 387/2003 e delle linee guida nazionali e dai provvedimenti di adozione di Regioni e province autonome tenendo conto con le modificate recate nell'articolo 5;
- ❖ **Procedura abilitativa semplificata**, in sostituzione della DIA (o SCIA) di cui al paragrafo 12.2 delle Linee guida, compresa la possibilità delle Regioni di ampliarla agli impianti fino a 1 MW (art. 6), salvo i casi di autorizzazione ambientali o paesaggistica;
- ❖ **Procedura di comunicazione** ai sensi del paragrafo 12.2 delle Linee guida, salvo la possibilità delle Regioni e Province autonome di estenderla per impianti di qualsiasi potenza da realizzarsi sugli edifici (comma 10, articolo 6);

## NUOVO DLGS RINNOVABILI, ALCUNE PRECISAZIONI

### *COSA ENTRA IN VIGORE IMMEDIATAMENTE*

- ❖ Ridefinizione degli **obblighi in materia di rinnovabili per gli edifici nuovi o** soggetti a ristrutturazione rilevante (art. 9);
- ❖ **Definizione degli interventi di modifica sostanziale** (DM apposito, in assenza vale quanto definito nell'ultimo capoverso)(art. 5);
- ❖ Nuove misure e specifiche in materia di **geotermia a media e alta entalpia** (art. 7);
- ❖ Criteri per il trasferimento delle informazioni relative alla **certificazione energetica** degli edifici in sede di compravendita e locazione (art. 11);



## NUOVO DLGS RINNOVABILI, ALCUNE PRECISAZIONI

### *COSA ENTRA IN VIGORE IMMEDIATAMENTE*

- ❖ Ridefinizione degli **obblighi in materia di rinnovabili per gli edifici nuovi o** soggetti a ristrutturazione rilevante (art. 9);
- ❖ **Definizione degli interventi di modifica sostanziale** (DM apposito, in assenza vale quanto definito nell'ultimo capoverso)(art. 5);
- ❖ Nuove misure e specifiche in materia di **geotermia a media e alta entalpia** (art. 7);
- ❖ Criteri per il trasferimento delle informazioni relative alla **certificazione energetica** degli edifici in sede di compravendita e locazione (art. 11);

## NUOVO DLGS RINNOVABILI, ALCUNE PRECISAZIONI

### ***COSA ENTRA IN VIGORE IMMEDIATAMENTE COSA ENTRA IN VIGORE DECORSO UN ANNO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SULLA GU***

- ❖ Limiti al fotovoltaico in terreni agricoli (art. 8);
- ❖ Obbligo di rispetto da parte degli impianti IAFR dei requisiti tecnici esposti nell'allegato 2 per avere diritto agli incentivi statali (art. 8);

## NUOVO DLGS RINNOVABILI, ALCUNE PRECISAZIONI

### COSA RICHIEDE UN ULTERIORE DECRETO APPLICATIVO

- ❖ **Riordino degli oneri economici e finanziari e delle garanzie** richiesti per l'autorizzazione, la connessione, la costruzione, l'esercizio e il rilascio degli incentivi agli IAFR: entro il 31 dicembre 2012 è richiesto un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della semplificazione, d'intesa con la Conferenza Unificata (art. 10);
- ❖ **Incentivi per il biometano immesso nella rete del gas naturale: entro 120 giorni** è richiesto un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole e forestali (art. 19);
- ❖ Nuovi incentivi per gli interventi di **produzione di energia termica** da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni: **entro un anno** sono richiesti decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata (art. 26).

## NUOVO DLGS RINNOVABILI, ALCUNE PRECISAZIONI COSA RICHIEDE UN ULTERIORE DECRETO APPLICATIVO

- ❖ **Riordino dei regimi di sostegno** per impianti che entrano in funzione dopo il 31/12/2012 (art. 22) e ciò entro un anno sono richiesti decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas comprese le
- ❖ **Prescrizioni per impianti con sonde geotermiche** per il riscaldamento e la climatizzazione degli edifici: entro tre mesi è richiesto un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata (art. 6-bis);

## NUOVO DLGS RINNOVABILI, ALCUNE PRECISAZIONI

### REGIME TRANSITORIO

- ❖ I procedimenti in corso prima del 25 agosto, data di entrata in vigore del dm 6 agosto 2010, si concludono secondo la normativa previgente (nota esplicativa del MSE del 28 ottobre 2010);
- ❖ Vigenza di un regime transitorio fino all'emanazione delle discipline regionali attuative delle Linee Guida nazionali o applicazione dei contenuti delle Linee guida in caso di inadempienza dal gennaio 2011 (autorizzazione unica, DIA o SCIA) e comunicazione preventiva);
- ❖ All'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo delle direttiva 2009/28/2010CE, si applicheranno le procedure autorizzative previste nell'articolo 4 cioè:
  - autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 387/2003 con le modifiche contenute nell'articolo 5;
  - procedura abilitativa semplificata (PAS, invece della DIA o SCIA);
  - comunicazione preventiva